



Originale

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di maggio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento della Sindaca con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| BRUNETTO prof.ssa Nadia | Sindaca |
| GARAVELLO Andrea | Consigliere Anziano |
| PEYRONEL Livio | Consigliere |
| BARALE dott. Andrea | Consigliere |
| MEYTRE dott.ssa Romina | Consigliera |
| GALLIANO Alessandra | Consigliera |
| COUTANDIN Daniele | Consigliere |
| GAYDOU Alberto | Consigliere |
| TRON Wilma | Consigliera |
| BERTALOTTO avv. Francesca | Consigliera |
| PERETTI Odilla | Consigliera |
| CHARRIER Walter | Consigliere |
| AIMONETTO geom. Valeria | Consigliera |

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: PERETTI Odilla

Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI dott.ssa Pia

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 9 in data 28.05.2020

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge medesima;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2021/2022 e, contestualmente, sono state confermate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2020 relativamente all'IMU così come approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.03.2015;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione

delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote, alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'ineidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- il comma 767 che dispone: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale."

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire il gettito IMU sulla base delle aliquote già in vigore per l'anno 2019 e implicitamente confermate con la deliberazione di approvazione del bilancio 2020-2022, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, fatta salva la normativa di carattere emergenziale a fronte dell'emergenza sanitaria ed economica per Covid-19;

CONSIDERATO che per salvaguardare l'equilibrio di bilancio, garantire la copertura di tutte le spese correnti, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote IMU, già in vigore nell'anno 2019, nella seguente misura:

- aliquota del 3,50 (tre virgola cinquanta) per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze (categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze) con detrazione pari ad euro 200,00;
- aliquota dell'8,60 (otto virgola sessanta) per mille, senza differenziazioni, per le altre tipologie di immobili;
- aliquota dello 0 (zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0 (zero) per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dell'8,60 (otto virgola sessanta) per mille per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- aliquota dell'8,60 (otto virgola sessanta) per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota azzerata per i terreni agricoli (Comune in area montana);

RITENUTO di procedere con l'approvazione delle aliquote IMU 2020, pur con aliquote invariate rispetto al 2019, in quanto il quadro normativo delineato con la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), configura una nuova fattispecie tributaria non più inclusa nell'imposta unica comunale (IUC), ma disciplinata dalla legge stessa all'art. 1 commi da 739 a 783;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione delle aliquote tributarie già differito al 30.06.2020 dall'art. 1 c. 779 della legge n. 160/2019 è stato ulteriormente differito al 31.07.2020 con il provvedimento adottato dal CDM in data 13.05.2020;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare**, per l'anno 2020, relativamente all' Imposta Municipale Propria (IMU) le seguenti aliquote:
 - 3,50 (tre virgola cinquanta) per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze (categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze) con detrazione pari ad euro 200,00;
 - 8,60 (otto virgola sessanta) per mille, senza differenziazioni, per le altre tipologie di immobili;
 - 0 (zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - 0 (zero) per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - 8,60 (otto virgola sessanta) per mille per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
 - 8,60 (otto virgola sessanta) per le aree fabbricabili;
 - azzerata per i terreni agricoli (Comune in area montana);
- 3) **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 4) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 5) **di dare atto** che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

LA PRESIDENTE
BRUNETTO prof.ssa Nadia*



IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dott.ssa Pia*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa